



10

## Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca d'importanza nazionale negli anni 2021–2024

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 36 lettera b della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>2</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020<sup>3</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1** Limite di spesa

<sup>1</sup> Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 418,0 milioni di franchi per sostenere le strutture di ricerca d'importanza nazionale di cui all'articolo 15 LPRI.

<sup>2</sup> In virtù dell'articolo 41 capoverso 5 LPRI, del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati al massimo 37,3 milioni di franchi a favore dell'iniziativa di promozione nazionale Swiss Personalised Health Network (SPHN) per l'infrastruttura nazionale di dati in ambito clinico.

### **Art. 2** Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa di cui all'articolo 1 si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;
- b. 2022: +0,6 per cento;

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> RS 420.1  
<sup>3</sup> FF 2020 3295

- c. 2023: +0,8 per cento;
- d. 2024: +1,0 per cento.

**Art. 3**            Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.